



REGOLAMENTO

Trattamento concernente la previdenza complementare per il
Presidente e i componenti del Collegio dell'Autorità di
regolazione dei trasporti

8 luglio 2026

ART

Approvato con delibera n. 123/2026 dell'8 luglio 2026

SOMMARIO

Art. 1 - Disciplina ed ambito di applicazione	3
Art. 2 - Trattamento pensionistico complementare	3
Art. 3 - Disposizioni finali	4

Art. 1 - Disciplina ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento, si applicano al Presidente e ai componenti del Collegio dell'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) in attuazione all'art. 1, commi 256 e 257 della Legge n. n.199/2025, Legge di bilancio per l'anno finanziario 2026, che ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai presidenti e ai componenti delle autorità amministrative indipendenti la possibilità di aderire alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Art. 2 - Trattamento pensionistico complementare

1. L'attuazione della disciplina prevista dalla legge di bilancio n. 199/2025, è assicurata a mezzo di adesione ad un Fondo Pensione aperto o ad un Fondo pensione di categoria, di seguito Fondo, scelto dal Presidente o dai componenti il Collegio dell'Autorità, tra i Fondi pensione iscritti all'Albo dei Fondi pensione istituito dalla COVIP e previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

2. L'adesione al Fondo è volontaria e deve essere comunicata in forma esplicita dall'aderente. Essa decorre dal primo giorno del mese successivo in cui si è manifestata in forma scritta la volontà di aderire. Per il solo anno 2026, se il fondo prescelto non presenti limitazioni, l'adesione, su richiesta dell'interessato, potrà decorrere dal 1° gennaio 2026. L'adesione determina a carico dell'Autorità e dell'aderente l'obbligo di contribuire al Fondo secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

3. In caso di adesione, ai sensi del precedente comma 2, il Fondo è finanziato attraverso il versamento di contributi mensili, nelle misure di seguito indicate, calcolati sull'indennità di carica percepita dall'aderente:

Contributo a carico dell'Autorità	Contributo a carico dell'aderente
6,34%	0,1%
6,84%	0,2%
7,34%	0,3% o superiore a scelta dell'aderente

4. L'Autorità, salvo diversa disposizione del Fondo, con cadenza mensile:

- a) trattiene direttamente sull'indennità di carica i contributi a carico dell'aderente da versare al Fondo;
- b) versa al Fondo le somme di cui al precedente comma 3.

5. Il contributo a carico dell'aderente, e la corrispondente quota a carico dell'Autorità, sono determinati all'atto dell'adesione al Fondo e vengono tacitamente confermati per gli anni successivi, salva la possibilità per il soggetto aderente di optare per una diversa contribuzione, con scaglioni pari allo 0,5%, da esercitarsi in qualsiasi momento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

6. L'iscritto al Fondo, in carica presso l'Autorità, può finanziare la propria posizione individuale al Fondo con contributi volontari straordinari e può trasferire al Fondo la posizione individuale accumulata presso altro Fondo.

7. La posizione individuale di ciascun soggetto iscritto al Fondo è costituita dalle somme versate al Fondo ai sensi del presente articolo e dai relativi rendimenti finanziari maturati.

8. L'iscritto al Fondo, in carica presso l'Autorità, ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale presso un Fondo diverso, dandone avviso all'Autorità. Il trasferimento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

9. La posizione è chiusa all'atto di cessazione dell'incarico, a qualunque titolo, salvo il caso in cui il soggetto cessato, non avendo maturato il diritto alla pensione diretta, entro la data di cessazione dal servizio, chieda di mantenere la posizione individuale presso il Fondo con obbligo per l'interessato di farsi carico delle spese di gestione e senza oneri di contribuzione a carico dell'Autorità.

10. Le spese di gestione delle posizioni individuali e ogni altra spesa relativa al Fondo sono a carico dell'iscritto al Fondo.

Art. 3 - Disposizioni finali

1. Gli effetti economici delle disposizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento decorrono dal 1° gennaio 2026.